

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando - Presidente -  
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -  
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -  
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -  
Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.R.S., nato a (OMISSIS);

G.R., nata a (OMISSIS);

avverso il decreto emesso il 22/10/2019 dalla Corte di appello di  
Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;  
lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso  
chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto cumulativo del loro difensore, i coniugi L.R.S. e G.R. ricorrono per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 22 ottobre 2019, che ha confermato la confisca di alcuni immobili, intestati alla seconda ma ritenuti nella disponibilità del primo, disposta a norma del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1, poichè ritenuti beni di valore sproporzionato ai loro redditi leciti.

2. In distinti motivi, il ricorso deduce che il provvedimento impugnato violi le seguenti disposizioni del medesimo D.Lgs.:

l) art. 24, comma 2, perchè il decreto che ha definito il primo grado del giudizio sarebbe stato depositato oltre il termine di un anno e sei mesi dalla immissione nel possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, previsto da tale norma: i giudici di appello, infatti, sarebbero giunti a diversa determinazione solo per aver erroneamente computato la proroga di tale termine per ulteriori sei mesi, tuttavia disposta irritualmente

dal solo presidente del collegio e giustificata soltanto in ragione dell'espletamento di una perizia, per la quale, però, quella stessa norma prevede espressamente la sospensione del ridetto termine per un massimo di novanta giorni;

H) art. 16, per il difetto di congruenza temporale tra la manifestazione di pericolosità del L.R. e l'epoca dell'acquisto dei beni confiscati, che si colloca nel 1997, allorchè costui risultava gravato soltanto da una condanna definitiva per estorsione commessa nel 1977 e da mere segnalazioni di polizia;

III) art. 26, poichè l'intestazione alla G. dei beni confiscati (terreni agricoli con un fabbricato) non sarebbe fittizia, essendo stati gli stessi a lei venduti dai suoi genitori, dietro corrispettivo costituito, per lo più, da un acollo di mutuo; peraltro, costei ha sempre svolto un documentato ruolo attivo nella conduzione di quei terreni e la convenzione di separazione dei beni dal marito, valorizzata dalla Corte di appello quale indiretto indice della natura soltanto formale di tale intestazione, le sarebbe stata in realtà imposta dai genitori alienanti, proprio per estromettere dalla proprietà di quei beni il L.R. ed evitare possibili controversie con gli altri loro figli.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso, perchè attinenti ad ipotizzate insufficienze motivazionali, e dunque non consentiti in sede di legittimità, o comunque meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente affrontate e respinte nel provvedimento impugnato.

4. Ha depositato motivi aggiunti la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze rappresentate con l'atto d'impugnazione e lamentando, altresì, l'erronea indicazione, nel provvedimento, delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale distrettuale ed il difetto di motivazione sulla richiesta, da esso avanzata, di annullamento del decreto di confisca del Tribunale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso avanzato nell'interesse della terza interessata G. è inammissibile, poichè proposto per il tramite di difensore non munito di procura speciale.

Dev'essere ribadito, sul punto, il principio affermato da Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894, secondo cui, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100 c.p.p.; nè, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.

2. L'impugnazione del proposto L.R., sebbene ammissibile, non è fondata e dev'essere, perciò, respinta.

3. Il primo motivo è destituito di fondamento, poichè opera un'erronea sovrapposizione tra "proroga" e "sospensione" del termine per la decisione sulla confisca, entrambe disciplinate dal citato art. 24, comma 2. Se la prima, infatti, ha una durata di sei mesi e rinviene il suo presupposto, anche soltanto alternativo, nelle situazioni di "indagini complesse" o di "compendi patrimoniali rilevanti", la sospensione invece opera - per l'ipotesi che qui interessa - qualora si renda necessario "l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre", e può protrarsi per un massimo di novanta giorni.

Differenti essendone, dunque, i presupposti legali, ne consegue che la proroga possa trovare applicazione indipendentemente dalla sospensione (e viceversa), ond'è che risulta arbitraria la riduzione della durata temporale della prima alla misura prevista per la seconda. Piuttosto, essendo stata la proroga disposta dal Tribunale non solo per l'espletamento della perizia contabile, ma anche per la "particolare complessità del procedimento", le censure difensive avrebbero dovuto attingere specificamente tal ultimo assunto: ma, sul punto, le doglianze non si rivelano concludenti, non venendo allegare circostanze dalle quali poter desumere che, a differenza di quanto sostenuto nel decreto, il procedimento non richiedesse affatto indagini "complesse".

3.1. Il decreto di proroga non presenta, poi, alcun vizio formale.

A quanto deduce il ricorrente, infatti, esso sarebbe stato reso per iscritto, sottoscritto dal presidente del collegio ed allegato al verbale d'udienza: il tutto, cioè, nel rispetto del principio di libertà delle forme, di cui all'art. 125 c.p.p., commi 4 e 6, e della regola generale per la pubblicazione dei provvedimenti in udienza, prevista dall'art. 481 c.p.p.,

comma 2, che, in assenza di specifiche disposizioni differenti, debbono trovare applicazione anche nel procedimento di prevenzione.

3.2. In ogni caso, e cioè quand'anche il termine previsto dall'art. 24, comma 2, cit., non fosse stato rispettato, nessuna conseguenza invalidante ne deriverebbe per la confisca, qualora comunque disposta.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, infatti, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicchè la circostanza per cui il primo perda efficacia, a causa dell'inosservanza delle scansioni temporali previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, determina l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati, ma non comporta l'estinzione del procedimento, nè impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca, stante l'autonomia di quest'ultima rispetto al provvedimento anticipatorio (Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano Stellaro, Rv. 277652; Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Cali, Rv. 276466).

4. Il secondo motivo è del tutto infondato, già in punto di fatto.

I beni staggiti, infatti, risultano essere stati acquistati nel febbraio del 1997, con pagamento integrale effettuato a gennaio del 1998, allorchè veniva estinto il debito verso terzi gravante sui genitori della G., alienanti, e che quest'ultima si era accollato.

Ma, soltanto un mese dopo, L.R. è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in traffico internazionale di 295 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, commesso nel 1995, per il quale è stato poi condannato con sentenza irrevocabile. Inoltre, nel periodo intermedio, ma anche precedente e successivo a tale vicenda delittuosa, entrambi i coniugi risultavano aver dichiarato redditi leciti risibili.

Ne consegue che la deduzione della Corte di appello sulla sostanziale congruenza cronologica tra quelle lucrose attività illecite del L.R. e l'acquisto dei beni di cui si tratta si presenta logicamente stringente, tanto più perchè non contraddetta da allegazioni difensive dimostrative di adeguate disponibilità reddituali lecite o da argomentate censure critiche.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza motivazionale, nè, ancor meno, alcuna violazione di legge, la quale delimita l'ambito di sindacato consentito al giudice di legittimità, a norma del D.Lgs. n. 159, cit., art. 10, comma 3.

5. Analoghe osservazioni debbono rassegnarsi riguardo al terzo motivo.

Anche in questo caso, infatti, il ricorso si limita a mere asserzioni, reiterative dei motivi di appello, che trovano nel decreto impugnato completa e plausibile risposta.

E' illogica, infatti, l'ipotesi difensiva della simulazione di una compravendita, che avrebbe reso necessaria la separazione dei beni tra i coniugi odierni ricorrenti proprio per evitare la comunione nell'acquisto da parte del L.R., genero "estraneo" alla famiglia G.. E' agevole osservare, invero, che tale simulazione avrebbe potuto comportare ulteriori contrasti, semmai, con gli altri futuri eredi degli alienanti anzichè contribuire a chiarirne i rapporti economici.

In ogni caso, nella stessa prospettazione difensiva, la motivazione del Tribunale sul punto potrebbe presentare, al più, un profilo di illogicità o di insufficienza, ma giammai quella totale ed evidente irragionevolezza necessaria, invece, perchè la stessa possa reputarsi soltanto apparente ed integrare, in tal modo, una violazione di legge.

6. Quanto, infine, all'errata indicazione delle conclusioni del Procuratore generale, si tratta di un mero refuso, rimasto del tutto irrilevante nel percorso motivazionale del decreto, che, per il resto, dà ampia giustificazione della conferma del provvedimento ablativo e, in tal modo, delle ragioni di dissenso dalle conclusioni rassegnate da quell'autorità requirente.

5. Entrambi i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616 c.p.p. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento e la G. altresì al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila Euro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di L.R.S., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di G.R., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020